

# CAMERA DEI DEPUTATI

N. 2017  
(Urgenza)

## DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI  
(MORO)

DI CONCERTO CON TUTTI I MINISTRI

### Disciplina degli interventi per lo sviluppo del Mezzogiorno

*Seduta del 28 gennaio 1965*

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il problema delle zone depresse del Mezzogiorno, venne posto, in tutta la sua gravità, all'attenzione della comunità nazionale nel 1950, allorché esso fu oggetto, da parte dei pubblici poteri, di specifici interventi, che rappresentarono indubbiamente una spinta notevole verso la sua soluzione.

Superata ormai la fase della ricostruzione post-bellica, arrestata la svalutazione monetaria, avviato verso una migliore efficienza il sistema economico nazionale, occorre porre in essere le premesse per la creazione nel Mezzogiorno di un meccanismo di sviluppo economico e sociale, capace di eliminare gradualmente quella arretratezza strutturale che, sin dall'epoca dell'unità d'Italia, aveva favorito il formarsi di un dualismo del sistema economico nazionale, ostacolando il progresso delle regioni meridionali e la crescita civile di quelle popolazioni.

Il legislatore del 1950 ritenne, pertanto, di affrontare gli aspetti più gravi della depressione esistente nelle anzidette regioni, mediante la destinazione di cospicui mezzi finanziari e la predisposizione di specifici strumenti di intervento a carattere straordinario.

Alla conclusione della prima fase, prevista dalla legislazione vigente per il 30 giugno 1965, nuovi e delicati problemi si pongono in

ordine allo sviluppo del Mezzogiorno ed alla sua integrazione nel sistema economico nazionale.

Il presente disegno di legge intende contribuire alla soluzione di questi problemi, proponendo una riorganizzazione e un potenziamento degli interventi pubblici nelle regioni meridionali secondo linee conformi alle mutate condizioni economiche e sociali del Paese, nel quadro della programmazione nazionale e nel rispetto dell'ordinamento regionale.

#### I. — I PRECEDENTI LEGISLATIVI

L'intervento pubblico nel Mezzogiorno, avviato con la legge 10 agosto 1950, n. 646, ha avuto sin dall'inizio come suo carattere peculiare il continuo adeguamento delle norme legislative alle modificazioni e alle tendenze evolutive manifestatesi nella struttura produttiva e nella organizzazione sociale delle regioni interessate.

Con la costituzione della «Cassa» si superano i limiti posti dalla settorialità delle competenze delle Amministrazioni ordinarie e dall'annualità del finanziamento della spesa pubblica. Si apre in tal modo all'azione dello Stato la possibilità di impostare ed attuare un intervento intersettoriale, ad ampio

respiro, impermeato su un piano decennale — successivamente trasformato in piano quindicennale — di complessi organici di opere infrastrutturali a carattere straordinario ed aggiuntivo, rispetto a quelli di competenza dei Ministeri e articolato in una vasta gamma di settori.

Nel 1952, con la legge 22 marzo n. 166, la « Cassa » viene autorizzata ad estendere la sua azione di stimolo alle attività produttive, attraverso la stipula dei prestiti esteri da utilizzare prevalentemente per i finanziamenti industriali; l'anno seguente, con la legge 11 aprile 1953, n. 298, la erogazione dei mutui a tasso agevolato alle piccole e medie imprese viene affidata agli Istituti meridionali di credito (I.SV.E.I.MER., I.R.F.I.S., C.I.S.), alla cui dotazione la « Cassa » è chiamata a concorrere in misura determinante.

La legge 29 luglio 1957, n. 634, che sancisce la proroga al 30 giugno 1965 dell'Organo dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno, accentua lo sforzo diretto a favorire l'insediamento di nuove attività produttive nei territori meridionali, mediante la predisposizione di infrastrutture specifiche (aree e nuclei di sviluppo industriale), il potenziamento del sistema di incentivazione, l'autorizzazione alla « Cassa » ad intervenire nel settore della formazione e dell'addestramento professionale della mano d'opera.

Sulla stessa linea della legge n. 634, le successive norme (legge 18 luglio 1959, n. 555 e 29 settembre 1962, n. 1462) provvedono, da un lato, ad ampliare le agevolazioni previste per i vari settori produttivi, mentre — dall'altro — estendono l'intervento straordinario ad altri settori (porti, approvvigionamento idrico per usi industriali, ospedali, aeroporti, ecc.) nelle cui accertate deficienze si riconosce un'ostacolo alla ordinata espansione delle attività economiche.

La legge 6 luglio 1964, n. 608, infine, con lo stanziamento di ulteriori 80 miliardi, risponde all'esigenza di consentire alla « Cassa » la saldatura fra il primo piano quindicennale e la nuova fase dell'intervento che avrà inizio con l'approvazione del presente provvedimento legislativo.

## II. — L'IMPOSTAZIONE GENERALE DEL DISEGNO DI LEGGE

Questo insieme di leggi sottintende, come è evidente, una realtà istituzionale vasta e complessa. Questa realtà, pur essendosi adeguata — come si è accennato — ai mutamenti

intervenuti nelle strutture sociali ed economiche del Mezzogiorno, ha oggi bisogno di un perfezionamento e, in alcune sue parti, di un profondo rinnovamento in aderenza alle scelte generali di Governo effettuate con la programmazione economica nazionale e con la istituzione delle regioni a statuto ordinario. L'esigenza di armonizzare la legislazione a favore del Mezzogiorno con tali scelte non esclude, tuttavia, che molte delle disposizioni vigenti siano tuttora valide o richiedano soltanto dei parziali aggiornamenti.

Si potevano pertanto adottare, nel predisporre il presente provvedimento legislativo, soluzioni alternative. Era infatti tecnicamente possibile abrogare tutta la legislazione vigente per giungere ad una legge che regolasse *ex novo* l'intera materia, oppure sottoporre al Parlamento le sole disposizioni innovatrici e lasciare che le stesse si inserissero nel contesto della normativa in vigore. Si è preferito, invece, adottare una soluzione intermedia, presentando un disegno di legge che, pur essendo diretto a riorganizzare tutta la materia, si limita, nelle sue norme, ad introdurre le sostanziali novità e le essenziali modifiche. In tal modo, mentre si evita al Parlamento di riprendere in esame norme che non sembra opportuno modificare, si offre, nello stesso tempo, una visione organica delle linee generali della legislazione, ponendo le premesse per una razionale riorganizzazione, attorno a queste linee, dell'intera disciplina dell'intervento pubblico nel Mezzogiorno, alla quale si provvederà con apposita delega (articolo 24).

## III. — L'ATTUALE FASE DI SVILUPPO DELL'ECONOMIA MERIDIONALE

Il processo di integrazione dell'economia meridionale nel sistema economico nazionale e internazionale, attraverso l'eliminazione dei tradizionali squilibri, permane uno degli obiettivi fondamentali della politica economica italiana, caratterizzata nella presente fase dalla programmazione economica nazionale.

Va in proposito sottolineato che, anche per effetto dei massicci interventi realizzati nel trascorso quindicennio, l'economia meridionale, tradizionalmente agricola e autoconsumatrice, ha subito notevoli modificazioni strutturali che ne denunciano il graduale passaggio verso forme più complesse e progredite. Ciò è dimostrato da due indici sintomatici e significativi: da un lato, il peso sempre più rilevante assunto, sia in termini di reddito che di occupazione, dai settori non

agricoli che consentono una combinazione dei fattori produttivi ad alti livelli di rendimento e a tassi crescenti di produttività; dall'altro, l'orientamento di tutti i settori, compreso quello agricolo, verso produzioni che, sia dal punto di vista quantitativo che da quello qualitativo, superano le capacità di assorbimento del mercato locale e tendono quindi ad inserirsi in sistemi di scambio sempre più vasti.

Se l'evoluzione in corso del sistema economico del Mezzogiorno presenta confortanti elementi positivi, non si deve tuttavia dimenticare che in esso sussistono tuttora due preoccupanti fattori di debolezza: il basso livello di produttività delle attività produttive esistenti e il modesto grado di assorbimento delle forze di lavoro locali.

Quanto al secondo aspetto, si deve constatare il persistere di un notevole divario fra la domanda di lavoro espressa dal sistema economico meridionale e l'offerta determinata dall'incremento naturale della popolazione e dall'esodo di lavoratori dall'agricoltura e dalle attività non agricole a basso tenore di produttività.

D'altra parte, l'obiettivo di incrementare in misura adeguata l'occupazione meridionale, non può essere perseguito senza favorire, nello stesso tempo, l'aumento della produttività. Il raggiungimento di livelli di rendimento comparabili con quelli prevalenti nella parte più progredita del sistema economico nazionale costituisce, infatti, una condizione essenziale per una economica utilizzazione del fattore lavoro, senza la quale continuerebbe la pressione della domanda oggi esercitata dall'esterno sulla mano d'opera meridionale.

Per consentire all'azione pubblica il raggiungimento di queste finalità, spetta alla programmazione economica di definire il contenuto degli interventi necessari a porre in essere un tipo di sviluppo, capace di eliminare il tradizionale dualismo del sistema economico nazionale, attraverso la formazione, nel Mezzogiorno, di un meccanismo autonomo di sviluppo.

In tale contesto, il presente disegno di legge persegue un duplice scopo: configurare, da un lato, una strumentazione istituzionale ed organizzativa idonea a conferire unità ed organicità a tutto l'intervento pubblico nel Mezzogiorno nella sua fase di attuazione; porre in essere, dall'altro, forme più incisive d'intervento, al fine di accelerare il processo di industrializzazione e di favorire l'introduzione di tecniche più progredite nelle restanti attività produttive.

#### IV. — ASPETTI ISTITUZIONALI E ORGANIZZATIVI DELL'INTERVENTO

Occorre, peraltro, rilevare in via preliminare che la prospettata esigenza della riorganizzazione dell'intervento pubblico nel Mezzogiorno non può essere soddisfatta soltanto dal presente disegno di legge.

Essa investe, infatti, una serie di competenze e di questioni che si ricollegano a temi di fondo dell'ordinamento dello Stato (istituzione delle regioni a statuto ordinario, rinnovamento della legislazione sulle autonomie locali, ecc.) e a questioni di grande attualità, che hanno formato e formano oggetto di dibattito politico e parlamentare (dai rapporti contrattuali nelle campagne, agli enti di sviluppo agricolo, alle nuove forme di raccolta e di investimento del risparmio, e così via).

È evidente, quindi, che la materia del presente disegno di legge non prescinde, ma si coordina strettamente con le impostazioni di carattere generale già recepite in atti legislativi o rientranti nella politica governativa; così come non v'è dubbio che alcune delle disposizioni in esso contenute sono condizionate, almeno in parte, nella loro efficacia, da una positiva evoluzione del sistema legislativo ed istituzionale, che costituisce il quadro entro cui dovrà operare nel prossimo quindicennio l'intervento pubblico nel Mezzogiorno.

##### a) *Il piano di coordinamento.*

Il primo problema affrontato riguarda il coordinamento, a livello operativo, degli interventi pubblici rivolti a promuovere ed agevolare, in attuazione del programma economico nazionale, la localizzazione e l'espansione delle attività produttive nel Mezzogiorno. È una questione nata con la legge istitutiva della « Cassa » e che, malgrado gli sforzi compiuti sul piano legislativo ed amministrativo, non ha mai trovato una soddisfacente soluzione. La ragione di ciò sembra doversi ricercare nello stesso meccanismo stabilito dalla legislazione attuale, che prevede una vera e propria attività di pianificazione solo per l'intervento della « Cassa » e non anche per quello delle amministrazioni ordinarie. Queste sono, infatti, tenute solo a presentare i propri programmi al Comitato dei Ministri per il Mezzogiorno che dovrebbe coordinarli con quelli della « Cassa ».

In realtà, è proprio questo coordinamento « a posteriori » che non risulta possibile. Si è ritenuto, quindi, necessario invertire i tempi procedurali del meccanismo, sostituendo all'obbligo, da parte dei Ministeri, di inviare i

programmi al Comitato, per un successivo coordinamento, l'impegno di elaborare collegialmente un complesso di direttive che si collocano prima delle programmazioni esecutive dei Ministeri e della « Cassa », in modo che queste trovino in quelle direttive gli elementi necessari per una reciproca integrazione (articolo 1).

D'altra parte, siffatto complesso di direttive, opportunamente armonizzate in un piano di coordinamento, costituisce una specificazione del programma economico nazionale, di cui rappresenta, in definitiva, l'ulteriore momento di articolazione settoriale e territoriale.

Il piano di coordinamento, per altro verso, non assorbe il momento decisionale che appartiene alle diverse amministrazioni, le quali lo esplicano nell'ambito delle loro responsabilità, sia pure in aderenza alle direttive in esso contenute. Lo stesso non costituisce, quindi, un fatto avulso dal quadro delle varie competenze settoriali, ma il primo atto, dopo il programma economico nazionale, in cui le amministrazioni concepiscono in modo coordinato ed integrato i loro interventi, con una visione globale dei problemi connessi agli obiettivi di sviluppo economico e sociale dei territori meridionali.

A tal fine, il disegno di legge prevede che il piano di coordinamento sia predisposto da un Comitato interministeriale, composto dai Ministri responsabili delle amministrazioni direttamente interessate alla soluzione di tali problemi e istituzionalmente collocato nell'ambito del C.I.R., quale organo incaricato della programmazione nazionale, in attesa che venga costituito l'apposito Comitato interministeriale per la programmazione economica (articolo 1).

Il carattere unitario del piano di coordinamento, lungi dal comportare una struttura accentrata, postula un adeguato decentramento democratico, affinché sia garantita alle Regioni un'ampia partecipazione alla fase di formazione, attraverso la formulazione delle proposte per gli interventi da effettuare nei territori di rispettiva competenza (articolo 1). Questa scelta risponde alla esigenza di conferire alle rappresentanze democratiche del Mezzogiorno una diretta responsabilizzazione nella determinazione degli interventi pubblici necessari al superamento della depressione meridionale. E tale carattere di democraticità risulta ulteriormente rafforzato, ove si consideri che gli enti locali sono già chiamati a partecipare alla definizione del programma economico nazionale, rispetto al quale, come

si è già detto, il piano di coordinamento si pone come una specificazione operativa.

#### b) *Il ruolo della Cassa per il Mezzogiorno.*

Il secondo problema che il disegno di legge affronta è l'apprestamento di strumenti idonei a favorire la rapida espansione delle attività produttive nei territori meridionali, attraverso: la creazione di un moderno ed efficiente sistema industriale; la trasformazione dell'economia agricola; la valorizzazione delle potenziali risorse turistiche, l'adeguamento delle capacità tecniche e direzionali della manodopera meridionale; il potenziamento e l'ammmodernamento dei servizi civili.

A tal fine la Cassa per il Mezzogiorno viene confermata e prorogata fino al 1980 (articolo 2) ma inserita, come strumento operativo dell'intervento straordinario, in un più vasto contesto di azione pubblica, strettamente integrato nelle sue varie componenti e preventivamente finalizzato, in sede di piano di coordinamento, al raggiungimento degli obiettivi di sviluppo del Mezzogiorno.

Le motivazioni che giustificano tale scelta non rispondono soltanto ad una esigenza di economia organizzativa, che non consente di rendere inoperante e di disperdere un patrimonio di esperienze tecniche e di capacità umane accumulatosi e perfezionatosi in diversi anni di lavoro costruttivo, ma anche e soprattutto ad una necessità obiettiva che scaturisce direttamente dai problemi che si pongono nella attuale fase dell'intervento.

L'azione pubblica nel Mezzogiorno, come si è già sottolineato, deve oggi incidere direttamente sulla efficienza dell'apparato produttivo e sulla creazione di nuovi posti di lavoro. E ciò mentre richiede, da un lato, una politica nazionale programmata volta ad influenzare direttamente il meccanismo di formazione del capitale e l'utilizzazione delle risorse del Paese, esige anche, dall'altro, nella fase esecutiva, una condotta unitaria dell'azione pubblica nel Mezzogiorno, in grado di accelerare al massimo il processo di trasformazione delle strutture produttive, per renderle competitive, a livello del reddito e dell'occupazione, con quelle nazionali ed europee.

Di fronte a tale problema la posizione della « Cassa » e degli altri organismi ad essa collegati si modifica, nei suoi termini essenziali, sia rispetto alla situazione iniziale dell'intervento straordinario, sia nei confronti della più recente fase dell'industrializzazione che ha preso praticamente le mosse dalle norme emanate nel 1957. Nel nostro sistema istituzionale, infatti, ciò che occorre, al punto in cui è giunto

lo sviluppo meridionale, non è tanto una strumentazione aggiuntiva, quanto piuttosto un complesso organizzativo capace di operare efficacemente ai fini di ottenere una intensificazione dei processi di espansione delle attività economiche — industriali, agricole e turistiche — in un arco temporale relativamente breve e rapportato, comunque, al fondamentale obiettivo dell'assorbimento *in loco* delle forze di lavoro disponibili.

Ne consegue, in primo luogo, l'esigenza di concentrare prevalentemente l'attività della « Cassa » in quegli ambiti territoriali in cui è possibile accelerare al massimo la trasformazione e l'adeguamento dei processi produttivi e nei quali occorre l'azione di un organo esecutivo dotato di competenze intersettoriali, vale a dire: le zone irrigue, le aree e i nuclei di sviluppo industriale, i comprensori di interesse turistico. Sono queste infatti le zone che, anche attraverso i prevedibili fenomeni di riequilibrio della distribuzione territoriale della popolazione, possono assicurare livelli di reddito e di occupazione comparabili con quelli delle regioni più progredite del Paese e costituire, con i loro effetti diffusivi, i cardini del nuovo sistema economico meridionale.

Uno sforzo finanziario e tecnico particolarmente intenso, in tali ambiti territoriali, appare quindi il più idoneo ad avviare alla sua definitiva soluzione il problema della depressione meridionale. Ciò non significa che il resto del Mezzogiorno non debba continuare ad essere oggetto della politica d'intervento. Il disegno di legge che, pure, all'articolo 6, indirizza prevalentemente l'azione della « Cassa » nelle zone anzidette, introduce, all'articolo 7, alcuni temperamenti alla rigidità del criterio, e soprattutto pone a carico delle amministrazioni ordinarie (articolo 5) l'obbligo di realizzare una quota di investimenti non inferiore al 40 per cento delle disponibilità globali stanziare in bilancio, in modo da assicurare a tutte le regioni meridionali un armonico processo di sviluppo.

Il principio della concentrazione non implica, per altro, che nelle aree e nei nuclei di sviluppo industriale, nei comprensori irrigui e di interesse turistico debba operare solo la « Cassa », ma comporta che ad essa sia riconosciuta una particolare responsabilità operativa, per evitare sfasature nell'azione pubblica (anche mediante interventi sostitutivi debitamente autorizzati) e per garantire il rispetto dei tempi e dei modi di attuazione delle opere necessarie al raggiungimento degli obiettivi fissati dal piano (articolo 6).

#### c) *La direzione politica dell'intervento.*

Il terzo problema che il disegno di legge si propone di affrontare è quello di dare, a livello istituzionale, soluzione adeguata ad una efficace direzione politica dell'intervento, con particolare riguardo alle responsabilità che ad esso si ricollegano.

Nella situazione attuale, la legge 10 agosto 1950, n. 646, e successive modificazioni e integrazioni, affida ad un apposito Comitato di Ministri non solo il compito di approvare il piano della « Cassa », ma altresì quello di attuare il coordinamento con gli interventi delle amministrazioni ordinarie, di impartire direttive e concedere autorizzazioni alla Cassa medesima e, in generale, di sovrintendere all'intervento straordinario nel Mezzogiorno. Il Comitato è presieduto da un Ministro, all'uopo designato dal Consiglio dei Ministri, privo oltre che di un suo apparato burocratico, dei necessari poteri per l'esercizio della vigilanza sulla « Cassa », di cui per altro è chiamato a rispondere di fronte al Parlamento (articolo 23 della legge n. 646 del 1950).

Nella nuova fase d'intervento, caratterizzata dalla programmazione economica, la soluzione proposta affida all'organo responsabile della programmazione nazionale, e come tale in grado di garantire, anche nella fase operativa, una corretta integrazione del problema meridionale nel contesto della politica economica generale, i poteri di coordinamento di tutto l'intervento pubblico nel Mezzogiorno. Nel contempo, i compiti di amministrazione attiva finora espletati dal Comitato dei Ministri per il Mezzogiorno, che viene soppresso (articolo 1), sono — congiuntamente ai poteri di vigilanza sulla Cassa — demandati, anche per evidenti motivi di funzionalità, ad un organo individuale, che nel disegno di legge assume la denominazione di Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno (articolo 3).

Attribuendo, infine, al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno l'iniziativa legislativa e dotandolo di un apparato burocratico stabile, anche se non permanente (articolo 4), si contribuisce ad individuare, nell'ambito dell'azione governativa, il centro di responsabilità politica dell'intervento della « Cassa ».

In conseguenza di questa più razionale ripartizione di competenze tra l'organo individuale e l'organo collegiale, vengono trasferite al nuovo Comitato di Ministri previsto dall'articolo 1 del disegno di legge, le attribuzioni già esercitate dal soppresso Comitato dei Ministri per il Mezzogiorno, in base alla legi-

slazione vigente (approvazione del piano di rinascita della Sardegna e dei programmi esecutivi del medesimo, approvazioni dei programmi delle opere previste dalla legge speciale Calabria, ecc.).

Lo stesso Comitato, infine, nel nuovo quadro istituzionale, curerà la predisposizione dei piani pluriennali di coordinamento a conclusione della fase di elaborazione, che, come si è già accennato, sarà effettuata in stretto collegamento con le amministrazioni interessate e, per quanto di competenza, anche con le Regioni autonome (articolo 1).

#### L'ADEGUAMENTO DELLE POLITICHE D'INTERVENTO

La riorganizzazione della politica d'intervento deve soddisfare tre ordini di esigenze: la predisposizione dell'ambiente favorevole alla localizzazione delle attività produttive; l'incentivazione delle attività economiche; i servizi di assistenza tecnica e di formazione della mano d'opera.

##### a) *Le infrastrutture.*

Il disegno di legge accentua il carattere di diretta finalizzazione delle infrastrutture realizzate dalla « Cassa » alla localizzazione ed espansione delle attività produttive nelle zone di concentrazione (articolo 6).

Ciò non esclude che la Cassa continui il suo sforzo di apprestamento delle infrastrutture generali in tutto il territorio meridionale, con particolare riferimento all'approvvigionamento idrico per qualsiasi uso e alla realizzazione di opere di viabilità, volte ad assicurare il collegamento delle reti stradali e ferroviarie con i comprensori irrigui, i comprensori di interesse turistico e le aree e i nuclei di sviluppo industriale (articolo 7).

La « Cassa » provvederà, altresì, a migliorare la dotazione dei servizi civili nelle zone caratterizzate da particolari fenomeni di depressione (articolo 7).

##### b) *L'incentivazione delle attività economiche.*

L'attuale fase di sviluppo economico del paese, e dello stesso Mezzogiorno, consente di conferire alla politica di incentivazione un ruolo più ampio ed incisivo di quello svolto in passato secondo la legislazione vigente.

Il decisivo miglioramento delle dotazioni infrastrutturali, l'impianto nel Mezzogiorno di importanti industrie di base fornitrici di prodotti primari, l'espansione del mercato di consumo meridionale, rendono oggi possibile impostare una politica di incentivazione diret-

tamente finalizzata all'aumento della produttività nei vari settori di attività economica.

I diversi tipi di agevolazioni previsti dal disegno di legge e la loro combinazione, mettono in grado gli organi preposti alla direzione dell'intervento di esercitare una manovra di orientamento e di indirizzo delle attività produttive efficace e conforme agli obiettivi settoriali e territoriali previsti dalla programmazione.

Il sistema degli incentivi, il cui scopo essenziale è quello di ridurre gli oneri aggiuntivi derivanti dalla localizzazione nel Mezzogiorno così da migliorare la redditività degli investimenti, si applica con diversa intensità a seconda dei vari settori di intervento (industriale, agricolo, turistico) e, nell'ambito di ciascuno di essi, consente una graduazione delle facilitazioni in rapporto alla localizzazione, alle dimensioni e alle caratteristiche tecnico-economiche delle imprese.

Per alcune categorie di incentivi, inoltre, l'ammissione ai relativi benefici è subordinata al preventivo accertamento della conformità delle iniziative agli obiettivi della politica di intervento (articolo 12). Siffatta condizione non è in alcun modo intesa a limitare la libertà di decisione degli operatori economici, né pregiudica le valutazioni di ordine tecnico e finanziario di competenza degli istituti di credito, ma costituisce una opportuna misura cautelativa, giustificata dalla esigenza di garantire che i mezzi finanziari dell'intervento pubblico siano impiegati in conformità degli obiettivi della politica di piano. Al tempo stesso il suddetto accertamento fornisce all'imprenditore, prima di impegnarsi nella realizzazione del progetto, un utile orientamento circa la concreta possibilità di usufruire delle agevolazioni alle quali aspira.

##### *Finanziamento a tasso agevolato.*

Il finanziamento a tasso agevolato si applica a tutti i settori di intervento (agricolo, industriale, turistico: articoli 10, 12, 17). Esso è concesso dagli istituti o aziende di credito, al tasso stabilito dal Ministro del tesoro, in attuazione delle direttive del piano. La differenza tra il tasso agevolato e il tasso corrente è posta a carico della « Cassa », che a tal fine concede un concorso o sugli interessi delle obbligazioni emesse dagli istituti sul mercato finanziario, o sugli interessi relativi alle singole operazioni di mutuo.

Mentre, per il settore industriale, i finanziamenti seguono le norme e la prassi già efficacemente collaudate nel precedente periodo di intervento, nel settore agricolo, la percen-

tuale massima finanziabile si ragguaglia alla parte di spesa afferente al piano di trasformazione aziendale, ammessa al beneficio, che non risulti coperta dal contributo in conto capitale, ivi compresa, nella misura massima del 60 per cento, quella relativa alla dotazione di scorte adeguate alle caratteristiche e alle dimensioni delle aziende.

Allo scopo di agevolare ulteriormente le imprese agricole, la « Cassa » contribuisce alla formazione di una gestione « distinta » del fondo interbancario di garanzia, istituito dall'articolo 36 della legge 2 giugno 1961, n. 454, per la copertura dei rischi inerenti a tale tipo di operazioni, effettuate da coltivatori diretti, singoli o associati (articolo 10).

Analogamente, nel campo delle iniziative turistiche, previo accertamento della capacità tecnico-organizzativa dell'imprenditore e della sua impossibilità di offrire le ulteriori garanzie richieste dall'istituto finanziario, la « Cassa » può somministrare al medesimo le somme necessarie ad elevare il mutuo fino al 70 per cento della spesa, assumendo a proprio carico il rischio dell'operazione integrativa (articolo 17). La norma è evidentemente diretta a valorizzare capacità imprenditoriali che sovente non possono esprimersi concretamente per le carenze dell'attuale sistema creditizio.

#### *Contributi sulle spese di impianto.*

La presente legge semplifica i criteri di concessione del contributo, rapportandone la misura — pur con massimali diversi per le varie categorie di attività economiche — alla spesa necessaria alla realizzazione del piano di trasformazione aziendale nel settore agricolo (articolo 10), alla costruzione dell'impianto in quello industriale (articolo 12) e, nel settore turistico, alla realizzazione degli impianti alberghieri e dei complessi ricettivi complementari (articolo 17).

In conseguenza delle particolari caratteristiche e degli obiettivi che si propone, nella nuova fase, l'intervento della « Cassa » nei settori agricolo e turistico, l'agevolazione di cui trattasi è limitata, per le imprese operanti in questi settori, alle iniziative che si localizzano nei comprensori di interesse turistico e nei comprensori irrigui. In questi ultimi, inoltre, l'esigenza di favorire la costituzione di aziende economicamente e tecnicamente efficienti, anche dal punto di vista delle dimensioni, ha consigliato di introdurre un ulteriore incentivo per le forze associate di conduzione, rappresentato da un contributo integrativo nella misura del 15 per cento (articolo 10).

Si è avuto inoltre particolare riguardo alla importanza che rivestono, per la valorizzazione dell'agricoltura meridionale, gli impianti e le attrezzature di conservazione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, ai quali viene pertanto esteso, ove siano realizzati per iniziativa di cooperative di produttori agricoli, il beneficio di un maggior contributo che si aggiunge alla concessione dei mutui a tasso agevolato (articolo 11).

#### *Partecipazione finanziaria.*

Si tratta di un nuovo strumento di incentivazione, introdotto dal disegno di legge in relazione alle particolari esigenze dell'agricoltura meridionale e agli obiettivi che la politica di intervento nel settore si propone di raggiungere nei prossimi anni, avviando in special modo quel processo di adeguamento delle dimensioni delle aziende agricole, che appare uno dei presupposti essenziali per l'aumento della produttività e il conseguimento di redditi comparabili con quelli delle altre attività economiche. Il beneficio in questione si concreta nella partecipazione della società finanziaria di sviluppo, che sarà all'uopo costituita dalla « Cassa », al capitale sociale di cooperative e di società di coltivatori diretti che si propongano di realizzare imprese efficienti (articolo 9).

#### *Incentivazioni fiscali.*

Un altro gruppo di agevolazioni contenute nel disegno di legge riguarda la proroga e alcuni adattamenti delle esenzioni e riduzioni fiscali vigenti (articolo 13), nonché l'introduzione di una nuova disposizione concernente l'imposta sulle società (articolo 14).

La temporanea esenzione dall'imposta sul capitale delle società risponde alla necessità di promuovere un maggiore apporto diretto, da parte dei promotori delle nuove iniziative, al capitale sociale, in modo da favorire un migliore equilibrio finanziario dell'impresa. Essa inoltre tende ad evitare che l'imposizione fiscale, contraddicendo alle finalità dell'intervento a favore della industrializzazione del Mezzogiorno, incida sulle disponibilità della azienda proprio nella delicata fase degli investimenti e dell'avviamento produttivo dell'iniziativa.

Il disegno di legge provvede, infine, ad eliminare una sperequazione, che nell'ultimo periodo si era andata accentuando con sensibile pregiudizio per l'industria nazionale, derivante dall'esenzione dai dazi doganali sui macchinari importati dall'estero e dalla corrispondente tassa di conguaglio (articolo 13).

lettera e). Con l'adozione di questo beneficio, i macchinari in questione vengono ora equiparati a quelli prodotti in Italia e sono pertanto ammissibili al contributo della « Cassa » a parità di condizioni con quelli nazionali (articolo 12).

*A agevolazioni tariffarie e riserva sulle commesse delle Amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici.*

Uno dei motivi di disagio acutamente avvertiti dalle nuove iniziative industriali, localizzate nei territori più periferici del Mezzogiorno, è costituito dagli elevati oneri di trasporto che esse debbono sopportare, in relazione alla loro maggiore distanza dai centri di rifornimento e di consumo, per l'approvvigionamento delle materie prime e dei semilavorati e per l'invio dei prodotti finiti ai mercati di collocamento, data l'attuale insufficienza della domanda meridionale in rapporto alla capacità produttiva delle aziende.

La legge dispone, pertanto, che gli oneri tariffari gravanti sulle aziende industriali ubicate nel Mezzogiorno siano « perequati » in rapporto alla dislocazione delle aziende stesse (articolo 15).

Perseguendo una finalità che coincide con l'accennata esigenza di favorire il collocamento sul mercato nazionale delle produzioni industriali del Mezzogiorno e un conveniente impiego delle capacità di lavoro delle aziende artigiane che operano in tali territori, il disegno di legge eleva, inoltre, dal 20 al 30 per cento la « riserva » già disposta a favore di dette aziende dalla legge 6 ottobre 1950, n. 835 (articolo 16).

La nuova norma estende la « riserva » anche nei confronti delle aziende autonome dello Stato e degli altri enti pubblici, rafforzandone inoltre l'efficacia con opportune misure cautelative, concernenti l'individuazione degli enti pubblici sottoposti alla osservanza e la verifica dell'adempimento dell'obbligo, attraverso le relazioni che amministrazioni statali, aziende autonome e enti interessati sono tenuti a presentare periodicamente al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno ed al Ministro dell'industria e del commercio.

*Interventi per il progresso tecnico e lo sviluppo civile.*

Presupposto al conseguimento degli obiettivi di sviluppo economico del Mezzogiorno è la realizzazione di profonde trasformazioni sociali, culturali e civili.

I nuovi processi produttivi che dovranno essere adottati nell'industria, nell'agricoltura e nel settore terziario rischierrebbero, infatti, di restare fenomeni isolati ed incapaci di produrre effetti indotti della misura e della intensità desiderate, qualora nell'ambiente permanessero immutate le componenti culturali, le tradizioni economiche, sociali e di convivenza civile e qualora non vi fosse una sempre più larga e qualificata partecipazione degli imprenditori locali.

D'altra parte, la stessa politica di programmazione richiede che i singoli e la collettività forniscano, tramite opportuni canali, il proprio contributo al complesso sistema di direzione, gestione e controllo della cosa pubblica, su cui deve essere imperniata una programmazione che non si proponga soltanto la razionalizzazione delle tendenze in atto.

Per soddisfare tali esigenze è necessario un complesso di interventi sociali che esulano, almeno in parte, dalle tradizionali linee d'azione; d'altro canto, l'intervento specifico nel Mezzogiorno, essendo stato finora essenzialmente diretto alla soluzione di problemi economici, non ha potuto ancora predisporre, in questo campo, strumenti pienamente rispondenti alle nuove esigenze.

Per far fronte a tali esigenze, il presente disegno di legge individua due campi d'azione, relativi l'uno a facilitare l'introduzione del progresso tecnico nelle attività produttive e nell'organizzazione amministrativa locale, l'altro diretto a favorire il progresso civile delle popolazioni meridionali. In ordine a tali interventi il disegno di legge prevede (articoli 18 e 19):

l'assistenza tecnica all'impresa, intesa come promozione di nuovi investimenti e di ammodernamenti e come consulenza organizzativa, centrata sui moderni metodi di gestione aziendale;

l'assistenza all'organizzazione amministrativa locale, per il suo adeguamento ai compiti derivanti dall'attuazione della programmazione;

l'aggiornamento ed il perfezionamento dei quadri direttivi ed intermedi, non solo delle imprese, ma anche delle amministrazioni pubbliche locali;

l'addestramento della manodopera specializzata, con metodi e strumenti strettamente legati ai fabbisogni aziendali;

la più generale assistenza allo sviluppo e un'azione sociale diffusa per incidere sulle componenti culturali, le tradizioni e le abitudini economiche e sociali.



Per altro, quasi tutte queste attività sono state già sperimentate ed hanno avuto un primo avvio in questi ultimi anni, da parte della « Cassa », anche mediante la costituzione dell'Istituto di assistenza allo sviluppo del Mezzogiorno e del Centro di formazione e studi, ai sensi dell'articolo 1 della legge 18 luglio 1959, n. 555.

Il problema dello sviluppo della ricerca scientifica, completamente nuovo nella politica per il Mezzogiorno, ha assunto negli ultimi tempi un'importanza gradatamente crescente, specialmente in rapporto al rilievo che per il Mezzogiorno può assumere un'adeguata incentivazione della ricerca applicata in campo industriale, per superare arretratezze tecnico-organizzative di alcuni settori e dare nuovo impulso ad altri settori — quale ad esempio la siderurgia — che possono considerarsi « maturi ».

A questo fine, il disegno di legge autorizza la « Cassa » a finanziare progetti di ricerca scientifica applicata (articolo 20), la cui esecuzione viene affidata ad enti ed istituti specializzati e ad imprese riconosciute idonee, sulla base di convenzioni, la cui stipulazione è subordinata al conforme parere del Ministro per la ricerca scientifica e tecnologica, e nei limiti delle rispettive competenze, degli altri ministri interessati.

d) *Finanziamento degli interventi della « Cassa ».*

Il disegno di legge nel prorogare la durata dell'attività della « Cassa » per un quindicennio, prevede la copertura finanziaria soltanto per il primo quinquennio, determinan-

dolo nella misura di 1.700 miliardi di lire in connessione agli impegni del programma economico nazionale. Per i successivi quinquenni si provvederà con ulteriori stanziamenti in relazione ai futuri fabbisogni dell'intervento nel Mezzogiorno e alle risorse nazionali disponibili per investimenti pubblici, valutate globalmente in sede di programma economico nazionale.

e) *Disposizioni finali e transitorie.*

Il disegno di legge contiene, infine, alcune norme intese a consentire la saldatura tra il vecchio e il nuovo sistema.

A questo fine, prevede che la « Cassa » continui per un triennio a concedere i contributi a favore delle iniziative artigiane e pescherecce, così da consentire la predisposizione di una nuova e più organica disciplina di così importanti settori (articolo 26).

In linea generale è previsto che il primo piano di coordinamento possa autorizzare la « Cassa » a completare quelle opere del piano quindicennale, che per l'aumento dei prezzi, dei materiali e della manodopera, sono rimaste prive dei necessari finanziamenti.

Tale autorizzazione resta, per altro, limitata a quelle opere ritenute, ancora oggi, necessarie al conseguimento degli obiettivi di sviluppo dei territori meridionali.

Altre norme, infine, di carattere tecnico, riguardano l'adeguamento all'anno solare del bilancio della « Cassa » e la regolazione di taluni rapporti con la tesoreria dello Stato, connessi all'attività finanziaria della « Cassa » stessa e alla gestione delle somme costituenti la sua dotazione.

## DISEGNO DI LEGGE

### CAPO I

#### COORDINAMENTO DEGLI INTERVENTI

##### ART. 1.

*(Piani pluriennali per il coordinamento degli interventi).*

In attuazione del programma economico nazionale, il Comitato interministeriale per la ricostruzione approva piani pluriennali per il coordinamento degli interventi pubblici, rivolti a promuovere ed agevolare la localizzazione e la espansione delle attività produttive nei territori meridionali indicati dall'articolo 3 della legge 10 agosto 1950, n. 646, e successive modificazioni ed integrazioni.

I piani, predisposti d'intesa con le Amministrazioni interessate, sono formulati da un Comitato di Ministri costituito in seno al Comitato interministeriale per la ricostruzione, formato dai Ministri del bilancio, del tesoro, della pubblica istruzione, dei lavori pubblici, dell'agricoltura e foreste, dei trasporti e dell'aviazione civile, dell'industria e commercio, del lavoro e della previdenza sociale, delle partecipazioni statali, della sanità, del turismo e spettacolo e dal Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, che lo presiede.

Gli altri Ministri partecipano ai lavori del Comitato per la trattazione dei problemi di loro specifica competenza.

Le Regioni autonome presentano le proposte per gli interventi da effettuare nei rispettivi territori.

Il piano impegna, secondo le rispettive competenze, le Amministrazioni e la Cassa per le opere straordinarie di pubblico interesse nell'Italia meridionale (Cassa per il mezzogiorno) ad adottare i provvedimenti necessari alla sua attuazione.

Il Comitato dei Ministri istituito dalla legge 10 agosto 1950, n. 646, è soppresso; le sue attribuzioni sono trasferite al Comitato di cui al secondo comma, salvo quanto disposto dalla presente legge in ordine ai poteri di direttiva e di vigilanza nei confronti della Cassa.

##### ART. 2.

*(Proroga della Cassa per il Mezzogiorno)*

Per la realizzazione ed il finanziamento degli interventi straordinari nei territori di cui all'articolo 3 della legge 10 agosto 1950,

n. 646 e successive modificazioni e integrazioni, l'attività della Cassa per il mezzogiorno è prorogata fino al 31 dicembre 1980.

## ART. 3.

*(Competenze del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno)*

Il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno presiede il Comitato di cui al secondo comma dell'articolo 1 e assicura che l'attività della Cassa sia conforme a quanto disposto dai piani pluriennali. A tal fine:

a) approva i programmi esecutivi della Cassa, ed impartisce le direttive generali per la loro attuazione sentito il Comitato di cui al secondo comma dell'articolo 1;

b) esercita la vigilanza e promuove, con richiesta motivata, il riesame delle deliberazioni non conformi ai programmi approvati ed alle direttive impartite, entro il termine di 15 giorni dalla data di ricevimento delle deliberazioni medesime. La ripetuta inosservanza delle direttive costituisce motivo di scioglimento del Consiglio di Amministrazione della Cassa ai sensi e per gli effetti dell'articolo 24 della legge 10 agosto 1950, n. 646;

c) formula le proposte per la nomina, ai sensi dell'articolo 20 della legge 10 agosto 1950, n. 646, del Presidente, dei Vice Presidenti e dei membri del Consiglio di Amministrazione della Cassa.

Il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno propone, di concerto con i Ministri interessati, i disegni di legge nell'ambito delle sue specifiche competenze e partecipa alla presentazione dei disegni di legge, di iniziativa degli altri Ministri, che interessino direttamente la localizzazione e l'espansione delle attività produttive nei territori meridionali.

Il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno fa parte del Comitato interministeriale per la ricostruzione, del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, del Comitato interministeriale dei prezzi, del Comitato dei Ministri per le partecipazioni statali e del Comitato dei Ministri per l'Ente nazionale dell'energia elettrica.

## ART. 4.

*(Segreteria generale)*

Presso il Comitato dei Ministri di cui al secondo comma dell'articolo 1 è costituita una Segreteria generale posta alle dipendenze del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, presidente del Comitato me-

desimo. La Segreteria è composta da personale comandato da altre Amministrazioni dello Stato e da enti pubblici, nonché da esperti.

I contingenti di personale da comandare e da assumere in qualità di esperti sono stabiliti, distintamente per ciascun gruppo, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, di concerto con il Ministro per il tesoro, entro il limite massimo di 100 unità.

Alla Segreteria è preposto un Segretario generale nominato con decreto del Presidente della Repubblica su deliberazione del Consiglio dei Ministri. Per la durata dell'incarico il Segretario generale è equiparato, a tutti gli effetti, ad un direttore generale dell'Amministrazione statale.

Il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno può conferire incarichi per l'esecuzione di studi e ricerche ad istituti specializzati, mediante convenzioni da approvare di concerto con il Ministro per il tesoro.

## CAPO II

### ORGANIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI

#### ART. 5.

##### *(Riserva di investimenti pubblici)*

Nel primo quinquennio di attuazione della presente legge è riservata, ai territori meridionali, una quota non inferiore al 40 per cento della somma globalmente stanziata nello stato di previsione delle Amministrazioni dello Stato per spese di investimento.

Nello stesso periodo restano ferme le quote degli investimenti degli enti e delle aziende sottoposti alla vigilanza del Ministero delle partecipazioni statali, stabilite a favore dei territori meridionali dall'articolo 2 della legge 29 luglio 1957, n. 634.

#### ART. 6.

##### *(Interventi nei comprensori irrigui, nelle aree e nuclei di sviluppo industriale e nei comprensori di interesse turistico)*

Nell'ambito dei comprensori irrigui e dei comprensori di interesse turistico delimitati dal piano e nell'ambito delle aree e nuclei di sviluppo industriale di cui all'articolo 21 della legge 29 luglio 1957, n. 634 e successive modificazioni ed integrazioni, la Cassa assicura il conseguimento degli obiettivi stabiliti dal piano, curando, a livello tecnico esecu-

tivo, il rispetto delle priorità, dei tempi e delle modalità per la realizzazione degli interventi.

In ciascuna di queste zone, ferme restando tutte le altre competenze attribuite dalla legge 10 agosto 1950, n. 646 e successive modificazioni ed integrazioni, la Cassa è autorizzata a realizzare, ai sensi dell'articolo 8 della legge medesima, le infrastrutture necessarie alla localizzazione delle attività produttive, a concedere le agevolazioni e ad effettuare gli interventi per il progresso tecnico e lo sviluppo civile, secondo quanto disposto dalla presente legge.

Nei comprensori irrigui tutte le opere indicate dall'articolo 2 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, sono eseguite a totale carico dello Stato.

In casi di particolare necessità ed urgenza, la Cassa può essere autorizzata dal Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, d'intesa con i Ministri competenti, a concorrere nella spesa che i consorzi di bonifica, gli enti di sviluppo e i consorzi per le aree e i nuclei di sviluppo industriale debbono sostenere per adeguare le proprie strutture tecnico-organizzative. La Cassa può, anche, concorrere alla spesa necessaria per la progettazione esecutiva degli interventi.

Qualora gli enti medesimi non siano in grado di adempiere a specifici compiti per il conseguimento degli obiettivi fissati dal piano, il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, d'intesa con i Ministri competenti, autorizza la Cassa a provvedervi in via sostitutiva.

La vigilanza e tutela sui consorzi di bonifica che operano per l'attuazione degli interventi straordinari previsti dalla presente legge, è esercitata dal Ministero dell'agricoltura e foreste, sentita un'apposita Commissione formata da rappresentanti del predetto Ministero e del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno.

La vigilanza e tutela sui consorzi per le aree e i nuclei industriali è esercitata ai sensi dell'articolo 8 della legge 18 luglio 1959, n. 555. Per l'espletamento dei propri compiti, la Commissione prevista dal medesimo articolo è dotata di un Ufficio di Segreteria e si avvale del lavoro di esperti, designati dal Ministro per l'industria e il commercio, ai quali possono essere affidati particolari studi e indagini necessari al funzionamento della Commissione medesima. La misura dei relativi compensi è stabilita con decreto del Ministro per l'industria e il commercio, di concerto con il Ministro per il tesoro.

Per esigenze di funzionalità dell'intervento pubblico nelle aree e nei nuclei di sviluppo industriale, possono essere costituiti Comitati di coordinamento interconsortili con decreto del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, di concerto con il Ministro per l'industria e il commercio.

## ART. 7.

*(Interventi della Cassa nei territori esterni ai comprensori irrigui, alle aree e nuclei di sviluppo industriale e ai comprensori di interesse turistico)*

Le agevolazioni alle iniziative industriali previste dalla presente legge si applicano in tutti i territori meridionali.

Le agevolazioni alle attività agricole si applicano anche al di fuori dei comprensori irrigui, purché rientrino in speciali programmi connessi con la valorizzazione dei comprensori, autorizzati dal piano.

Nell'ambito delle direttive del piano il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno può autorizzare la Cassa a provvedere alla realizzazione delle opere necessarie all'approvvigionamento idrico per qualsiasi uso — ivi compresi gli impianti di desalinizzazione delle acque — ed alle opere di viabilità dirette ad assicurare il collegamento fra le reti stradali e ferroviarie ed i comprensori irrigui, le aree e i nuclei di sviluppo industriale e i comprensori di interesse turistico.

In ristretti ambiti territoriali caratterizzati da particolare depressione, il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, sulla base delle direttive del piano, può autorizzare la Cassa a realizzare le opere per il potenziamento e l'ammodernamento dei servizi civili.

## ART. 8.

*(Concessione per l'esecuzione delle opere e manutenzione e gestione)*

La Cassa subordina la concessione per la esecuzione delle opere di propria competenza al preventivo accertamento della idoneità tecnico-amministrativa dell'ente interessato. Il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, ove sussistano comprovate carenze, propone al Ministro che esercita la vigilanza sull'ente gli interventi necessari ad adeguarne la funzionalità. La Cassa può essere autorizzata a concorrere nella spesa che

gli enti debbono sostenere per l'adeguamento delle proprie strutture tecnico organizzative.

Le opere realizzate dalla Cassa sono trasferite, entro il termine di 6 mesi dal loro collaudo, alle amministrazioni locali o agli enti tenuti per legge ad assumerne la gestione e la manutenzione.

Nel caso che, per comprovati motivi di ordine tecnico-amministrativo o finanziario, gli enti destinatari non siano in grado di far fronte agli adempimenti conseguenti alla gestione e manutenzione delle opere, il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, sentite le Amministrazioni che esercitano la vigilanza, può autorizzare la Cassa a provvedervi, sia direttamente, in via temporanea, sia mediante altri enti idonei allo scopo.

### CAPO III

#### AGEVOLAZIONI ALLO SVILUPPO DELLE ATTIVITÀ ECONOMICHE

##### SEZIONE I.

##### AGEVOLAZIONI NEI COMPENSORI IRRIGUI.

##### ART. 9.

*(Partecipazione finanziaria per la realizzazione di aziende economicamente efficienti)*

La Cassa è autorizzata a costituire, con i criteri e le modalità fissati dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, su proposta del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, una società finanziaria per promuovere e sviluppare le attività agricole, attraverso la partecipazione alla formazione del capitale di cooperative e di altre società che abbiano lo scopo di realizzare aziende economicamente efficienti.

##### ART. 10.

*(Contributi e mutui a tasso agevolato per l'attuazione di piani di trasformazione aziendale)*

Il contributo in conto capitale per l'attuazione di piani di trasformazione aziendale non può superare il 45 per cento della spesa riconosciuta ammissibile, ivi compresa nel limite del 60 per cento, quella relativa alla dotazione di scorte adeguate alle caratteristiche e alle dimensioni dell'azienda.

La consistenza delle scorte, ammesse a contributo, può essere modificata solo con il

rispetto dei limiti di tempo e delle modalità fissate nel provvedimento di concessione.

Quando il piano di trasformazione interessa più aziende ed è presentato da coltivatori diretti, associati in qualsiasi forma, il contributo è elevabile sino alla misura massima del 60 per cento.

Alla concessione dei contributi provvede la Cassa.

I mutui a tasso agevolato sono concessi alle imprese agricole, singole o associate, limitatamente alla parte di spesa del piano di trasformazione aziendale non coperta dal contributo in conto capitale.

In tal caso, tuttavia, il contributo in conto capitale viene ridotto nella misura indicata dal penultimo comma dell'articolo 18 della legge 2 giugno 1961, n. 454.

Il tasso annuo di interesse è determinato, in attuazione delle direttive del piano, con decreto del Ministro per il tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio.

Per consentire l'applicazione del tasso nella misura fissata, la Cassa è autorizzata a concedere agli Istituti di credito, nei limiti e con le modalità determinate con decreto del Ministro per il tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, un concorso sugli interessi relativi alle singole operazioni di mutuo, oppure a costituire, presso gli Istituti medesimi, fondi di rotazione regolati da apposite convenzioni.

Per la copertura del rischio dei mutui concessi ai coltivatori diretti, singoli e associati, è istituita una Gestione distinta del fondo interbancario di garanzia previsto dall'articolo 36 della legge 2 giugno 1961, n. 454.

La Gestione è costituita mediante apporti finanziari della Cassa ed è alimentata:

a) dalle somme che gli Istituti di credito agrario versano annualmente a seguito della trattenuta dello 0,20 per cento da operarsi, all'atto della prima somministrazione, sull'importo originario dei mutui assistiti dalla garanzia;

b) da lire cinquanta milioni annui, che gli Istituti dovranno versare, secondo le quote stabilite con decreto del Ministro per il tesoro, in relazione al complessivo importo delle operazioni di mutuo assistite da garanzia in ciascun esercizio;

c) dall'importo degli interessi maturati sulle somme affluite ad apposito conto corrente fruttifero, intestato alla Gestione distinta del Fondo interbancario di garanzia.



La Gestione distinta è amministrata dal Comitato di cui all'articolo 36 della legge 2 giugno 1961, n. 454, integrato da un rappresentante della Cassa. Per quanto non disposto dal presente articolo, l'amministrazione della Gestione stessa è regolata dalle norme della citata legge n. 454.

Il cumulo dei benefici di cui al presente articolo è ammesso soltanto nei comprensori irrigui il cui territorio non ricade in zone, nelle quali si applicano altre agevolazioni previste da leggi speciali, nazionali o regionali.

ART. 11.

*(Contributi e mutui a tasso agevolato per la costruzione di impianti per la conservazione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli e dei prodotti ittici)*

Le disposizioni previste dai primi cinque commi dell'articolo precedente si applicano anche per la concessione dei contributi e dei mutui a tasso agevolato alle iniziative per la costruzione di impianti per la conservazione, la trasformazione e la distribuzione dei prodotti agricoli, promosse da cooperative di produttori, anche in associazione con imprese industriali e società finanziarie.

Previa autorizzazione del Comitato di cui al secondo comma dell'articolo 1, gli impianti per la distribuzione dei prodotti agricoli possono essere ubicati anche fuori del territorio meridionali.

In caso di assenza di adeguate iniziative, o quando l'impianto abbia rilevante interesse per la valorizzazione del comprensorio, la Cassa è autorizzata ad assumere a proprio carico le spese per la costruzione dell'impianto medesimo, affidandone la gestione ad enti pubblici o ad associazioni di produttori agricoli, i quali hanno la facoltà di acquisire la proprietà dell'impianto versando alla Cassa il corrispettivo del costo, dedotto l'ammontare del contributo concedibile a norma del presente articolo.

Nell'ambito delle direttive del piano, il Ministro per gli interventi straordinari nel mezzogiorno può autorizzare la Cassa a concorrere finanziariamente alla realizzazione, da parte di imprese industriali, di iniziative organicamente coordinate e dirette ad agevolare, attraverso la trasformazione, la conservazione e la commercializzazione dei prodotti agricoli e dei prodotti ittici, il collocamento dei prodotti stessi sui mercati di consumo nazionali ed esteri.

SEZIONE II.

AGEVOLAZIONI ALLE INIZIATIVE  
INDUSTRIALI

ART. 12.

*(Finanziamenti a tasso agevolato e contributi)*

Alla concessione dei finanziamenti a medio termine per la costruzione di nuovi impianti industriali, il rinnovo, la conversione e l'ampliamento di impianti esistenti, provvedono, nell'ambito delle rispettive competenze, lo I.SV.E.I.MER., l'I.R.F.I.S., il C.I.S. e gli altri istituti ed aziende di credito abilitati ad esercitare il credito a medio termine.

Nelle spese ammissibili al finanziamento, possono essere comprese, nel limite del 30 per cento del totale, quelle occorrenti alla formazione di scorte adeguate alle caratteristiche del ciclo di lavorazione e dell'attività dell'impresa.

Il tasso annuo di interesse, comprensivo di ogni onere accessorio e spese, è determinato, in attuazione delle direttive del piano, con decreto del Ministro del tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio.

Per consentire l'applicazione del tasso nella misura fissata, la Cassa è autorizzata a concedere agli istituti di credito, nei limiti e con le modalità determinate con decreto del Ministro per il tesoro, di concerto con il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno ed il Ministro per l'industria e il commercio un concorso sugli interessi relativi alle obbligazioni emesse per il finanziamento di iniziative industriali nei territori meridionali, oppure, limitatamente agli istituti anzidetti aventi sede fuori dei territori meridionali, un concorso sugli interessi relativi a singole operazioni di finanziamento effettuate con fondi propri.

Per la costruzione di nuovi impianti industriali e l'ampliamento di quelli esistenti sono concessi alle imprese contributi nella misura massima del 20 per cento della spesa riconosciuta ammissibile.

Il contributo è elevabile fino al 25 per cento per la parte di spesa relativa ai macchinari e alle attrezzature costruite da industrie ubicate nei territori meridionali.

Alla concessione dei contributi provvede la Cassa.

Il contributo è erogato, entro sei mesi dall'entrata in funzione del nuovo stabilimento o, quando si tratti di aziende esistenti, dalla

ultimazione dei lavori di ampliamento, in base alla documentazione delle spese sostenute e alle risultanze dei controlli eseguiti a cura della Cassa.

L'ammissibilità alle agevolazioni di cui al presente articolo è subordinata al preventivo accertamento della conformità dei singoli progetti ai criteri fissati dal piano. All'accertamento provvede il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno sentito, limitatamente alla concessione dei finanziamenti, il Ministro per l'industria e il commercio.

L'accertamento non sostituisce né vincola la valutazione tecnico-finanziaria di competenza degli istituti di credito, ai quali spetta altresì di assicurare, per la durata del mutuo, che l'impiego dei mezzi da essi erogati sia conforme ai programmi finanziati.

#### ART. 13.

##### *(Proroga e modifiche delle agevolazioni fiscali)*

Le agevolazioni fiscali previste dalle vigenti disposizioni in materia di industrializzazione dei territori meridionali, indicati all'articolo 3 della legge 10 agosto 1950, n. 646 e successive modificazioni e integrazioni, ivi compresa la riduzione alla metà delle aliquote di imposta per l'energia elettrica di cui all'articolo 3 del decreto legge 6 ottobre 1948, n. 1199, convertito nella legge 3 dicembre 1948, n. 1387, sono prorogate, sino al 31 dicembre 1980, con le modificazioni e le integrazioni di seguito indicate:

a) il termine per la presentazione del certificato prescritto dall'articolo 35 della legge 29 luglio 1957, n. 634, è elevato a 180 giorni;

b) per i nuovi complessi aziendali, l'esenzione dall'imposta di ricchezza mobile sui redditi industriali, di cui all'articolo 29 della legge 29 luglio 1957, n. 634, decorre dalla data di entrata in funzione dei rispettivi impianti, rilevabile con certificato della competente Camera di commercio, industria e agricoltura. L'esenzione si applica anche alla parte di reddito afferente all'attività commerciale, in quanto sfornita di autonoma organizzazione e direttamente connessa con l'attività produttiva localizzata nei territori indicati nell'articolo 3 della legge 10 agosto 1950, n. 646 e successive modificazioni e integrazioni;

c) la riduzione della tassa di registro e ipotecaria nella misura fissa di lire 2.000, contemplata dall'articolo 29 della legge 29 lu-

glio 1957, n. 634, spetta, in caso di successivi trasferimenti dell'immobile, esclusivamente all'acquirente che realizza l'iniziativa industriale;

d) la registrazione a tassa fissa per gli atti costitutivi di società industriali, di cui all'articolo 37 della legge 29 luglio 1957, n. 634, è concessa anche per gli atti di normalizzazione delle società irregolari e di fatto, purché stipulati entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge e purché l'esistenza e l'attività delle società nei territori indicati dall'articolo 3 della legge 10 agosto 1950, n. 646 e successive modificazioni e integrazioni, siano comprovate nei modi richiesti dall'articolo 42 della legge 11 gennaio 1951, n. 25;

e) sono abolite le esenzioni dai dazi doganali e l'esenzione dalla relativa imposta di conguaglio di cui all'articolo 29 della legge 29 luglio 1957, n. 634, e all'articolo 14 della legge 29 settembre 1962, n. 1462. L'articolo 33 della legge 29 luglio 1957, n. 634 è abrogato.

#### ART. 14.

##### *(Esenzione dall'imposta sulle società)*

Le società che si costituiscono nei territori indicati all'articolo 3 della legge 10 agosto 1950, n. 646 e successive modificazioni e integrazioni per la realizzazione di nuove iniziative produttive, svolte nei territori stessi sono esenti, per dieci anni, dalla loro costituzione, dall'imposta sulle società di cui al titolo VII del testo unico 29 gennaio 1958, n. 645.

Per le società già costituite nei predetti territori con le finalità indicate nel precedente comma, l'esenzione si applica per i soli anni del decennio dalla costituzione, successivi al 31 dicembre dell'anno di entrata in vigore della presente legge.

#### ART. 15.

##### *(Riduzioni tariffarie dei trasporti ferroviari)*

Le tariffe ferroviarie di cui al secondo comma dell'articolo 7 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1598, ratificato dalla legge 29 dicembre 1948, n. 1482, si applicano anche al trasporto dei materiali e dei macchinari occorrenti all'ammodernamento delle aziende. Analoga agevolazione si applica al trasporto delle materie prime e dei semilavorati necessari ai cicli di lavorazione e trasformazione industriale, non-

ché al trasporto, fuori dei territori meridionali, dei prodotti finiti delle aziende industriali ubicate negli anzidetti territori.

La misura e le modalità di concessione delle tariffe di favore sono stabilite, nel termine di 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro per i trasporti e l'aviazione civile di concerto con il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e con il Ministro per il tesoro, avuto riguardo all'esigenza di graduare il beneficio in rapporto alla diversa dislocazione delle aziende nei territori meridionali.

Il mancato introito derivante all'azienda autonoma delle ferrovie dello Stato dall'applicazione delle tariffe di favore viene rimborsato dalla Cassa per il mezzogiorno sulla base di apposite convenzioni.

ART. 16.

*(Riserva del 30 per cento delle forniture delle amministrazioni pubbliche)*

Ferme restando le disposizioni della legge 6 ottobre 1950, n. 835, e fatte salve le disposizioni più favorevoli contenute nelle leggi vigenti, la percentuale di forniture e lavorazioni stabilite dalla citata legge n. 835, viene elevata al 30 per cento a favore delle imprese industriali ed artigiane ubicate nei territori di cui all'articolo 3 della legge 10 agosto 1950, n. 646 e successive modificazioni e integrazioni.

Alla osservanza di tale percentuale sono tenute le amministrazioni dello Stato, le aziende autonome, nonché gli enti pubblici, indicati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, emanato su proposta del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno di concerto con il Ministro per l'industria e il commercio.

Le amministrazioni e gli enti indicati presentano annualmente al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno ed al Ministro dell'industria e commercio una relazione contenente i dati relativi alle forniture e lavorazioni complessivamente assegnate, specificando la quota riservata alle imprese industriali e artigiane ubicate nei territori di cui al primo comma.

Le modalità per l'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo sono fissate con il regolamento di esecuzione, emanato su proposta del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno di concerto con il Ministro per l'industria e il commercio.

SEZIONE III.

AGEVOLAZIONI NEI COMPENSORI  
DI INTERESSE TURISTICO

ART. 17.

*(Mutui a tasso agevolato e contributi)*

Per la costruzione, l'ampliamento e l'adattamento di immobili ad uso di alberghi, di pensioni e di locande, nonché di autostelli, di rifugi alpini, di campeggi, di villaggi turistici a tipo alberghiero e per le relative attrezzature, sono concessi, alle imprese operanti nel settore turistico-alberghiero e agli enti locali interessati allo sviluppo delle attività turistiche, mutui a tasso agevolato. Alla concessione provvedono gli istituti abilitati all'esercizio del credito alberghiero e turistico, all'uopo designati con decreto del Ministro per il tesoro.

Il tasso annuo d'interesse è determinato, in attuazione delle direttive del piano, con decreto del Ministro per il tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio.

Per consentire l'applicazione del tasso nella misura fissata, la Cassa è autorizzata a concedere agli istituti di credito, nei limiti e con le modalità determinate con decreto del Ministro per il tesoro, di concerto con il Ministro per gli interventi straordinari nel mezzogiorno ed il Ministro per il turismo e lo spettacolo, un contributo sulle singole operazioni di mutuo.

Previo accertamento delle capacità tecnico-organizzative dell'imprenditore e della sua impossibilità di offrire le ulteriori garanzie richieste dall'Istituto di credito, la Cassa può somministrare all'istituto medesimo la somma necessaria ad elevare il mutuo fino alla concorrenza del 70 per cento delle spese ammesse al finanziamento, assumendo a proprio carico il rischio dell'operazione integrativa. I rapporti tra la Cassa e l'Istituto di credito derivanti dall'applicazione della presente norma, sono regolati da apposite convenzioni.

I mutui a tasso agevolato sono concessi anche per la realizzazione di opere, impianti e servizi, complementari all'attività turistica e, comunque, idonei a favorire lo sviluppo turistico.

La Cassa è autorizzata a concedere per le iniziative indicate al primo comma un contributo nella misura massima del 15 per cento della spesa riconosciuta ammissibile.

Il contributo è erogato, entro sei mesi dall'entrata in funzione dell'impianto o servizio,

in base alla documentazione delle spese sostenute e alle risultanze dei controlli effettuati a cura della Cassa.

Le agevolazioni di cui al presente articolo sono concesse dalla Cassa, sentiti gli Enti provinciali del turismo competenti per territorio.

#### CAPO IV.

#### INTERVENTI PER IL PROGRESSO TECNICO E LO SVILUPPO CIVILE

##### ART. 18.

*(Assistenza tecnica alle imprese  
e all'organizzazione amministrativa locale)*

Per l'espansione e l'ammodernamento delle strutture produttive, sono predisposti servizi di assistenza tecnica a favore delle imprese operanti nei vari settori economici.

Per l'adeguamento della organizzazione amministrativa locale ai compiti derivanti dall'attuazione del piano, sono predisposti servizi di assistenza tecnica, da espletarsi mediante programmi concordati con le amministrazioni interessate.

A tali servizi provvede l'Istituto di assistenza allo sviluppo del mezzogiorno, promosso e finanziato dalla Cassa ai sensi dell'articolo 1 della legge 18 luglio 1959, n. 555, sulla base di programmi esecutivi, predisposti in attuazione del piano, approvati dal Ministro per gli interventi straordinari nel mezzogiorno.

All'assistenza tecnica alle imprese agricole, la Cassa provvede avvalendosi degli organi statali e degli enti aventi competenza in materia.

##### ART. 19.

*(Aggiornamento dei quadri direttivi e addestramento della mano d'opera. Attività sociali ed educative)*

Per l'aggiornamento ed il perfezionamento dei quadri direttivi ed intermedi necessari alle imprese operanti nei vari settori produttivi e dei quadri delle Amministrazioni pubbliche più direttamente impegnate nell'attuazione del piano, in funzione delle particolari esigenze delle trasformazioni economiche e sociali, sono predisposte idonee iniziative.

Per favorire il progresso civile delle popolazioni meridionali sono promosse e finanziate attività a carattere sociale ed educativo. Tali attività possono essere rivolte anche ad assistere, nelle zone di nuovo insediamento,

gli emigrati provenienti dai territori meridionali.

All'espletamento di tali compiti provvede il Centro di formazione e studi, promosso e finanziato dalla Cassa, ai sensi dell'articolo 1 della legge 18 luglio 1959, n. 555, sulla base di programmi esecutivi, predisposti in attuazione del piano, approvati dal Ministro per gli interventi straordinari nel mezzogiorno.

La « Cassa » predispone altresì servizi di addestramento della mano d'opera specializzata in relazione alle esigenze delle aziende. I programmi esecutivi dei corsi di formazione e di addestramento professionale sono approvati di concerto con i Ministri per la pubblica istruzione e per il lavoro e la previdenza sociale. Gli anzidetti programmi sono finanziati, limitatamente alle spese di gestione, dal Ministero per il lavoro e la previdenza sociale per il tramite del Fondo di addestramento professionale dei lavoratori, di cui all'articolo 62 della legge 29 aprile 1949, n. 264.

#### ART. 20.

##### *(Programmi di ricerca scientifica applicata)*

Al fine di agevolare l'applicazione delle moderne tecnologie nelle strutture produttive sono predisposti programmi di ricerca scientifica applicata.

I programmi sono realizzati mediante progetti, il cui onere finanziario è assunto in tutto o in parte dalla Cassa, che ne affida l'esecuzione ad enti e istituti specializzati e ad imprese riconosciute idonee. All'affidamento la Cassa provvede mediante convenzione, la cui stipulazione è subordinata al conforme parere del Ministro per la ricerca scientifica e tecnologica e, nei limiti delle rispettive competenze, dei Ministri per l'industria e il commercio, per l'agricoltura e le foreste e per la pubblica istruzione.

La Cassa esercita il controllo amministrativo e scientifico nella esecuzione dei progetti e si riserva, in rapporto all'onere assunto, i diritti di utilizzazione e di diffusione dei risultati delle ricerche eseguite.

#### CAPO V.

##### FINANZIAMENTO DELLA CASSA

#### ART. 21.

##### *(Bilancio della Cassa)*

L'amministrazione della Cassa è regolata per esercizi finanziari coincidenti con quelli dello Stato.



Il bilancio della Cassa, corredato delle relazioni del Consiglio di amministrazione e del collegio dei revisori dei conti, è sottoposto, entro il quarto mese successivo alla scadenza dell'esercizio, al Ministro per gli interventi straordinari nel mezzogiorno che lo approva con proprio decreto emanato di concerto con il Ministro per il tesoro.

Il bilancio è presentato al Parlamento con una relazione consuntiva e programmatica del Ministro per gli interventi straordinari nel mezzogiorno.

Il primo bilancio della Cassa dopo l'entrata in vigore della presente legge avrà durata semestrale, dal 1° luglio al 31 dicembre 1965.

## ART. 22.

*(Finanziamento della Cassa)*

Per l'attuazione degli interventi di sua competenza, previsti dal primo piano quinquennale, in aggiunta ai fondi messi a disposizione, nell'ammontare di 60 miliardi, con l'articolo 2 della legge 6 luglio 1964, n. 608, è autorizzato a favore della Cassa per il mezzogiorno un ulteriore apporto di lire 1.640 miliardi.

Detta somma di miliardi 1.640 sarà iscritta per miliardi 1.340 nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro in ragione di 70 miliardi nell'esercizio 1965, di 210 miliardi nell'esercizio 1966, di 250 miliardi nell'esercizio 1967, di 290 miliardi nell'esercizio 1968, di 330 miliardi nell'esercizio 1969, di 100 miliardi nell'esercizio 1970 e di 90 miliardi nell'esercizio 1971.

All'onere di miliardi 70 derivante dalla applicazione del precedente comma relativo all'esercizio 1965 si farà fronte mediante corrispondente riduzione del fondo iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio medesimo, riguardante provvedimenti legislativi in corso. Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.

Per il rimanente importo di 300 miliardi il Ministro per il tesoro è autorizzato a contrarre con il Consorzio di credito per le opere pubbliche, dal 1966 al 1970, mutui fino alla concorrenza di un ricavo netto di lire 50 miliardi annui per gli esercizi dal 1966 al 1969 e di lire 100 miliardi per l'esercizio 1970.

Il netto ricavo di cui sopra sarà portato in ciascun esercizio ad incremento degli stanziamenti di cui al precedente comma.

I mutui di cui al precedente quarto comma, da ammortizzarsi in un periodo non superiore a venti anni, saranno contratti nelle forme, alle condizioni e con le modalità che verranno stabilite con apposite convenzioni da stipularsi tra il Ministro per il tesoro ed il Consorzio di credito per le opere pubbliche e da approvarsi con decreti del ministro medesimo.

Il servizio dei mutui sarà assunto dal Ministero del tesoro. Le rate di ammortamento saranno iscritte negli stati di previsione della spesa del Ministero per il tesoro e specificatamente vincolate a favore del Consorzio di credito per le opere pubbliche.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, negli esercizi dal 1966 al 1970, alle variazioni di bilancio conseguenti ai mutui previsti dal presente articolo.

ART. 23.

*(Disposizioni di carattere finanziario)*

Le disponibilità della Cassa sono tenute in conto fruttifero presso la Tesoreria centrale dello Stato. Il relativo tasso d'interesse è stabilito con decreto del Ministro del tesoro sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio.

Nel limite di importo stabilito dal Ministro per il tesoro d'intesa con il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, potranno essere prelevate dal suddetto conto e depositate presso aziende ed istituti di credito le somme necessarie per le esigenze ricorrenti della Cassa medesima.

Le somme che affluiscono alla Cassa per il pagamento degli interessi sui finanziamenti di cui alla lettera a) dell'articolo 11 della legge 10 agosto 1950, n. 646, non concorrono a formare la dotazione di cui all'articolo 10 della citata legge n. 646 e sono destinate alle operazioni di credito, previste dalla presente legge, a favore di attività agricole e turistico-alberghiere.

La garanzia di cambio e gli oneri derivanti alla Cassa in dipendenza dei prestiti esteri di cui all'articolo 16 della legge 10 agosto 1950, n. 646 e successive modificazioni ed integrazioni, fanno carico al Tesoro dello Stato, il quale ne rivarrà la Cassa medesima mediante la corresponsione di una somma, da stabilirsi con apposita convenzione, soggetta a revisione di triennio in triennio. Da tale rivalsa sono esclusi gli eventuali oneri derivanti alla Cassa

in relazione ai finanziamenti effettuati a mutuatari interni con utilizzo dei fondi provenienti dai prestiti esteri.

All'elencazione contenuta nell'articolo 151 del decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645, è apposta la seguente integrazione: « l) la Cassa per il mezzogiorno ».

#### CAPO VI.

#### DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

##### ART. 24.

*(Delega per l'emanazione di un testo unico)*

Il Governo della Repubblica, sentita una commissione parlamentare composta di cinque senatori e di cinque deputati, è autorizzato ad emanare, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, un testo unico di tutte le disposizioni di legge finora emanate per la disciplina degli interventi nei territori indicati all'articolo 3 della legge 10 agosto 1950, n. 646 e successive modificazioni ed integrazioni, apportando le modifiche necessarie per il coordinamento delle norme vigenti.

##### ART. 25.

*(Osservanza delle leggi sul lavoro e dei contratti collettivi)*

L'articolo 43 della legge 29 luglio 1957, n. 634, è sostituito dal seguente:

« Nei provvedimenti di concessione dei benefici previsti dalla presente legge e nei capitolati di appalto deve essere inserita clausola esplicita determinante l'obbligo per il beneficiario o l'appaltatore di applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti condizioni non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro della categoria e della zona.

« Tale obbligo deve essere osservato sia nella fase di costruzione dell'impianto che in quella del suo esercizio, per tutto il tempo in cui l'imprenditore beneficia delle agevolazioni finanziarie e creditizie previste dalla presente legge.

« Le infrazioni al suddetto obbligo e alle leggi sul lavoro, accertate dall'Ispettorato del lavoro, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1955, n. 520, sono comunicate immediatamente al Ministro per gli interventi straordinari nel mezzogiorno che indicherà alla Cassa le opportune misure da adottare, fino alla revoca dei benefici stessi ».

ART. 26.

*(Completamento del piano quindicennale)*

Per il primo triennio di applicazione della presente legge, la Cassa concede i contributi per l'artigianato e la pesca, di cui all'articolo 5 della legge 29 luglio 1957, n. 634, con i limiti e le modalità stabiliti dal piano.

Il Ministro per gli interventi straordinari nel mezzogiorno, nell'ambito delle direttive del piano, può autorizzare la Cassa a completare l'attuazione del piano quindicennale di cui all'articolo 1 della legge 10 agosto 1950, n. 646 e successive modificazioni ed integrazioni, limitatamente alle opere ritenute necessarie al conseguimento degli obiettivi di sviluppo dei territori meridionali, anche mediante il potenziamento dei servizi civili.

ART. 27.

*(Coordinamento della legislazione in favore dei territori meridionali e decorrenza dei benefici)*

Restano ferme le disposizioni della vigente legislazione in favore dei territori meridionali, ivi comprese quelle riferite a singole regioni o a particolari territori, in quanto compatibili con le norme della presente legge.

Le agevolazioni di cui ai precedenti articoli 10, 11 e 17 sono concedibili anche per le opere iniziate prima dell'entrata in vigore della presente legge, purché l'inizio non sia anteriore al 28 gennaio 1965, data di presentazione al Parlamento della legge medesima.

Le agevolazioni di cui al precedente articolo 12 sono concedibili anche agli impianti industriali in corso di realizzazione, purché la loro entrata in funzione non sia anteriore al 28 gennaio 1965, data di presentazione al Parlamento della legge medesima.

ART. 28.

*(Disposizioni speciali per il settore turistico)*

Ai fini della delimitazione dei comprensori di interesse turistico effettuata dal piano pluriennale, le proposte sono formulate da una apposita Commissione nominata con decreto del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno di concerto con il Ministro per il turismo e lo spettacolo.

La Commissione è formata da rappresentanti del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e del Ministero per il turismo e lo spettacolo.

Quando trattasi di materia attinente al turismo, la Cassa, ai fini della realizzazione degli interventi previsti dalla presente legge, provvede sentito il parere dell'Ente provinciale per il turismo competente per territorio.

Restano ferme le competenze della Cassa già previste dall'articolo 10 della legge 29 luglio 1957, n. 634.

ART. 29.

*(Personale della Cassa)*

Il personale della Cassa è comandato dalle Amministrazioni dello Stato e da enti pubblici o assunto con contratto a tempo indeterminato.

Le disposizioni relative all'ordinamento del personale sono adottate dal Consiglio di amministrazione della Cassa ed approvate con decreto del Ministro per gli interventi straordinari nel mezzogiorno.

ART. 30.

*(Norme concernenti le Sezioni  
di credito industriale)*

Le disposizioni relative alle Sezioni di credito industriale del Banco di Napoli, del Banco di Sicilia e della Banca Nazionale del Lavoro, previste dagli articoli 25 e 26 della legge 29 luglio 1957, n. 634 e successive modificazioni ed integrazioni, ivi compreso il termine indicato nell'articolo 28 della citata legge n. 634, sono prorogate fino al 31 dicembre 1980.